

poteva non far comprendere ad essa come l'eguaglianza creata dal bolscevismo fra l'uomo e la donna, più che « una eguaglianza nella gioia era una eguaglianza nella sofferenza ».

La Iswolsky tratteggia assai bene questa evoluzione dell'atteggiamento del regime bolscevico e dell'opinione pubblica, e completa il suo studio con alcune ipotesi sull'ulteriore sviluppo di essa, giustamente rilevando la necessità che la nuova etica familiare e femminile poggi non su una dottrina materialista ma su principi spirituali « senza dei quali qualunque moralità rimane lettera morta ».

Particolarmente utile in questo libro è il frequente ricorso alla letteratura bolscevica nella quale, nonostante l'imposizione d'ufficio di trame e di finali, è evidente l'aspirazione ad una vita morale più elevata e più ricca di spiritualità. Il romanzo non solo costituisce oggi una delle fonti migliori e più attendibili di informazioni sull'atteggiamento delle masse in Russia, ma costituisce forse anche il mezzo migliore attraverso il quale gli stessi studiosi stranieri dell'ambiente russo possono farne conoscere in modo veramente suggestivo e convincente le più interessanti caratteristiche. Occorre però essere ad un tempo studiosi e romanzieri, e non molti riuniscono queste due qualità, spesso contrastanti; ma quando ciò avviene l'intento è perfettamente raggiunto: è il caso, ad esempio, del tanto discusso quanto eccellente romanzo del conte Leddihin « Gesuiti borghesi e bolscevichi », la cui lettura può essere assai utile anche per meglio comprendere quale è la partecipazione della donna — la Iswolsky forse direbbe l'opposizione della donna — alla « edificazione socialista ».

F. LOFFREDO

N. PINTO, *Lineamenti di una teoria giuridica del corporativismo*, un vol. di pagg. 93, Pisa, G. Cursi, 1938.

L'Autore si propone di dimostrare che « il corporativismo è solo e tutto ordinamento giuridico dell'economia ».

Dopo aver criticato un po' superficialmente le diverse concezioni di corporativismo (Arias, Fovel, De Stefani e Amoroso, Fanno, ecc.), l'A. esamina le teorie del diritto: mutuando dal Romano il concetto di istituzione e dalla tradizione quello di norma, conclude che « il diritto è l'ordinamento istituzionale della società nella sua funzione normatrice » (pag. 33). Di qui la conseguenza che il Corporativismo in quanto ordinamento istituzionale della società nella sua funzione normativa, è diritto. Precisa però l'Autore che è diritto « come un aspetto dell'unico ordinamento effettivo nell'ambito dello Stato » (pag. 39).

Esaminati con molta acutezza e buona conoscenza della letteratura economica classica e neo-classica i rapporti fra economia e diritto, il Pinto crede di poter affermare che fra le due serie di rapporti, la giuridica e l'economica, la prima possa considerarsi oggi variabile indipendente rispetto all'altra. È questa una posizione implicante tali e tante discussioni sui suoi diversissimi presupposti che impossibile sarebbe farne qui un'adeguata critica. L'A. del resto non ignora quanto sia azzardata la sua posizione: egli afferma infatti che si potrebbe sostenere con egual ragione la posizione contraria, ma si giustifica allegando la necessità di postulare l'indipendenza di una delle due serie, onde ottenere risultati scientifici. Comunque noi concordiamo perfettamente con l'Autore là dove ritiene esser Corporativismo l'ordinamento giuridico dell'economia (pag. 63). E siamo con lui là dove afferma sussistere un'esigenza all'organizzazione giuridica dell'economia (pag. 80) e là dove dice che il Corporativismo è la perfetta e piena istituzionalità dell'economia (pag. 81). L'A. soggiunge che se il Corporativismo si riassume nel gran mare del diritto, si soddisfa l'esigenza di inserire la rivoluzione nella storia, il fatto nell'idea. E qui s'impegola nei sofismi di un'idealismo forse male inteso. Si soddisfa è vero l'esigenza di inserire il fatto nell'idea ma non il fatto rivoluzione nell'idea storia: bensì il fatto storia nell'idea rivoluzione, il fatto economico nell'etica, il particolare nell'universale, l'essere nel dover essere.

Dove poi l'Autore definisce il principio corporativo può qua e là lasciar credere di cadere nell'errore di identificare il calcolo edonistico con l'agire economico. Egli non è crociano, è troppo acuto per seguire l'edonismo dei neoclassici, e perchè allora chiama pure economico « il conseguimento del massimo risultato col minimo mezzo »? (pagg. 79). Eppure subito dopo sembra intravedere, anzi espressamente dice che l'e-



conomia è la scienza della *ricchezza*; dunque sa che il principio utilitario (conseguimento del massimo risultato col minimo mezzo) è proprio di tutto l'agire umano, e si ritrova in molte altre scienze (strategia), e non è sufficiente a discriminare l'economia dalle altre scienze. Perché non precisa che cosa intende per « agire economico » (ma esiste un agire economico?) e per « realtà economica »? Sarebbe tanto di guadagnato per la chiarezza di idee del lettore e forse anche... dell'A., il quale per altro va lodato per aver posto, studiato e in parte illuminato dei problemi che, se possono parere superflui al giurista, sono fondamentali per il sociologo e l'economista.

P. E. TAVIANI

E. SAILIS, *La Camera dei Fasci e delle Corporazioni*, un vol. di pag. 158, Milano, Giuffrè, 1939.

È il primo lavoro di carattere sistematico apparso sull'importante ed attuale argomento. Evidentemente l'A. si è potuto giovare della sua buona preparazione negli studi giuspubblicisti per trattare il tema tutt'altro che facile della rappresentanza politica, quale risulta attualmente dalla legge n. 129 del 19 gennaio 1939 sulla istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

L'A., dopo avere ampiamente analizzato il nuovo organo costituzionale nei suoi componenti, nella sua struttura interna, nella sua competenza quale risultano dalla norma legislativa, cerca di penetrare nello spirito della legge per identificare il significato del nuovo e originale istituto rappresentativo. In questa seconda parte il Sailis segue le tappe evolutive del breve, ma intenso processo di revisione e trasformazione, avvenuto in Italia durante il regime fascista, del concetto di rappresentanza politica. Analizza il problema della rispondenza del criterio elettorale proprio delle vecchie costituzioni del passato, del tramonto del formalismo democratico e della realizzazione di una democrazia sostanziale, accentrata, autoritaria, quale viene apprestata dalla attrezzatura tecnica della legge in esame. Indugiandosi nella terza parte sulla sistemazione giuridica della nuova istituzione, il Sailis dedica l'ultima parte del suo studio al confronto tra la Camera dei Fasci e delle Corporazioni ed altre costituzioni straniere.

Il lavoro è ben concepito ed organato. Sarebbe veramente completo se l'autore si fosse soffermato un po' più diffusamente ad analizzare l'aspetto economico del nuovo istituto rappresentativo. Ciò non ostante lo studio, che recensiamo, va segnalato per il rigoroso metodo scientifico con cui è dettato e per l'acutezza delle osservazioni in esso contenute.

G. BARBIERI